

Legge regionale 25 gennaio 1996, n.6

Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. In attesa della revisione organica della legislazione regionale in materia educativa scolastica ed extrascolastica, la presente legge ridefinisce le modalita' di attuazione degli interventi di educazione permanente in accordo a quelli per il diritto allo studio di cui alla LR 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio", modificata con LR 25 giugno 1993, n. 41.

2. Per interventi di educazione permanente si intendono quelle iniziative atte ad incentivare la promozione di forme di educazione continua, rivolte alla popolazione adulta, in grado di fornire strumenti di conoscenza utili per la comprensione della complessita' della societa' odierna con esclusione di quelle che portano al conseguimento di un titolo di studio e di quelle dirette alla formazione professionale, in forma integrata con il sistema formativo scolastico e il sistema della formazione professionale.

ARTICOLO 2

(Soggetti proponenti)

1. I Comuni, singoli o associati, o le Comunita' Montane da essi delegate definiscono gli interventi di Educazione permanente nell'ambito dei progetti di area di cui all'art. 9, della LR 53/81, che e' cosi' sostituito:

"Art. 9

(Progetti di area)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti "di area" i progetti:

- a) indirizzati al sostegno e alla qualificazione dell'attivita' educativa e didattica della scuola sia mediante interventi volti a prevenire situazioni di insuccesso, di dispersione o di esclusione, sia attraverso l'aggiornamento dei metodi e delle strumentazioni didattiche, sia per mezzo di esperienze di ricerca e di sperimentazione;
- b) volti a migliorare il livello di erogazione dei servizi di trasporto e di ristorazione, ovvero a ridurre i costi;
- c) indirizzati a promuovere forme di Educazione permanente tra

la popolazione adulta.

2. I progetti di cui al comma 1 sono riferiti ad aree territorialmente omogenee sotto il profilo dei bisogni socio-economici ed educativi. I progetti di cui alla lettera c) del comma 1, possono riferirsi a più aree, nonché a parti di aree già individuate per il diritto allo studio, purché presentino obiettivi condivisibili."

2. Enti ed organismi pubblici e privati che non abbiano finalità di lucro possono presentare agli enti di cui al comma 1, propri progetti di intervento nel campo dell'Educazione permanente.

3. Tali progetti, qualora conformi ai contenuti del Piano di Indirizzo di cui all'art. 12 della LR 19 giugno 1981 n. 53 e successive modificazioni, possono essere fatti propri dagli enti di cui al comma 1.

4. Le modalità di definizione dei progetti di area sono quelle indicate all'art. 10 della LR 19 giugno 1981, n. 53.

ARTICOLO 3

(Programmazione)

1. Il Piano di Indirizzo per il diritto allo studio di cui all'art. 12 della LR 53/1981 e successive modificazioni, è ridenominato "Piano di Indirizzo per il Diritto allo Studio e per l'Educazione Permanente".

2. Il Piano di Indirizzo di cui al comma 1 reca le determinazioni e i contenuti definiti dai commi 1 e 2 dell'art. 12 della LR 53/1981, e successive modificazioni, in materia non solo di Diritto allo Studio ma anche di Educazione permanente. Il Piano di Indirizzo assume efficacia normativa, relativamente ai contenuti di cui al comma 1 del citato art. 12 della LR 53/1981 e successive modificazioni anche in materia di Educazione permanente.

3. Le procedure di formazione, di approvazione e di attuazione del Piano di Indirizzo di cui al comma 1 sono quelle definite dagli artt. 13 e 14 della LR 53/81 e successive modificazioni.

4. Al comma 2 dell'art. 12 della LR 53/81 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera g):

"g) gli specifici settori ed interventi di educazione permanente definendo le priorità con riferimento alle necessità sociali ed educative, nonché le forme e le procedure per l'integrazione dei processi formativi e delle singole azioni."

ARTICOLO 4

(Interventi regionali)

1. Al comma 1 dell'art. 11 della LR 53/1981 e successive modificazioni dopo le parole "Diritto allo Studio" sono aggiunte le parole "e alla promozione dell'Educazione permanente".

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1996 con legge di bilancio in sostituzione dei finanziamenti disposti sul capitolo 18060 del bilancio 1995.

ARTICOLO 6

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1996, il Piano di indirizzo di cui all'art. 12 della LR 53/81, già approvato per il triennio 94/96 deve essere integrato per la parte relativa alla presente legge.

ARTICOLO 7

(Abrogazione)

1. La presente legge abroga la LR 28 giugno 1979, n. 29, recante lo stesso oggetto.